



## Disposizioni in materia di azione di classe

### A.C. 1335 - Nuovo testo

Dossier n° 129 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale  
18 maggio 2015

#### Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	1335 - Nuovo testo
Titolo:	Modifiche al codice di procedura civile e abrogazione dell'articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in materia di azione di classe
Iniziativa:	Parlamentare
Commissione competente :	Il Giustizia
Sede:	referente
Stato dell'iter:	In corso di esame in Commissione

Il nuovo testo della proposta di legge n. 1335 modifica la disciplina dell'azione di classe a tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti (c.d. *class action*), attualmente disciplinata nel Codice del consumo ([decreto legislativo 206/2005](#)) dall'articolo 140-bis. In particolare, il provvedimento:

- sposta la disciplina dell'azione di classe dal codice del consumo al codice di procedura civile;
- delinea tre distinte fasi della procedura: decisione sull'ammissibilità dell'azione; decisione sul merito dell'azione; liquidazione delle somme dovute agli aderenti;
- conferma la disciplina attuale, che prevede l'adesione dei portatori di diritti omogenei nella fase iniziale della procedura (sistema *opt-in*, in base al quale la sentenza produce effetti esclusivamente nei confronti di coloro che hanno posto in essere una condotta processuale attiva di adesione al processo); aggiunge però la possibilità (tipica dei sistemi anglosassoni, basati sull'*opt-out*) di aderire all'azione anche a seguito della sentenza che accoglie l'azione di classe e che indica i presupposti oggettivi per l'inserimento nella classe;
- innova la disciplina del compenso per i rappresentanti della classe ed i difensori, in caso di accoglimento della domanda, riconoscendo loro la c.d. quota lite;
- prevede un ampio ricorso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

#### Contenuto

L'**articolo 1** inserisce nel codice di procedura civile, nel libro dedicato ai procedimenti speciali, un nuovo titolo, dedicato all'azione di classe (artt. 840-bis – 840-sexiesdecies).

In particolare, l'**art. 840-bis c.p.c.** definisce il **campo d'applicazione dell'azione** eliminando – data la nuova collocazione della disciplina – ogni riferimento a consumatori e utenti. L'azione sarà sempre esperibile in relazione a "**diritti individuali omogenei**" (ma non ad "interessi collettivi"), da **ciascun componente della classe**, nonché dalle **associazioni o comitati** che hanno come scopo la tutela dei suddetti diritti, ma viene superata la stretta indicazione delle fattispecie soggettive contenuta nel codice del consumo (che consente oggi l'azione in caso di danni derivanti dalla violazione di diritti contrattuali o di diritti comunque spettanti al consumatore finale del prodotto o all'utente del servizio, da comportamenti anticoncorrenziali o da pratiche commerciali scorrette). L'azione è infatti esperibile a tutela delle situazioni soggettive maturate a fronte di condotte lesive, per l'accertamento della responsabilità e la condanna al risarcimento del danno.

La proposta delinea, infine, i destinatari dell'azione di classe, individuandoli in imprese ed enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità e facendo salve le procedure di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici.

Se viene presentata un'azione di classe:

- il diritto all'azione individuale presenta i limiti indicati dal successivo art. 840-undecies c.p.c.;
- non è ammesso l'**intervento di terzo**;
- sono sempre possibili, anche durante lo svolgimento della procedura, **transazioni tra le parti e gli aderenti all'azione**. Il provvedimento, in merito, stabilisce che la rinuncia al diritto fatto valere in giudizio o la transazione conclusa tra le parti non pregiudica i

L'azione di classe nel codice di procedura civile

Campo d'applicazione

diritti di quanto abbiano aderito all'azione nella fase iniziale; questi ultimi, anche se le parti venissero meno, hanno infatti la possibilità di riassumere la causa entro un termine assegnato dal tribunale. Se non lo faranno, il tribunale dichiarerà l'estinzione del procedimento e i soggetti aderenti potranno eventualmente agire a titolo individuale.

L'**art. 840-ter c.p.c.** disciplina la **proposizione della domanda e il giudizio di ammissibilità** del tribunale, che deve giungere entro 30 giorni dalla prima udienza. In primo luogo, il **giudice competente** a conoscere l'azione di classe è individuato nella **sezione specializzata in materia di impresa** del tribunale. Analogamente a quanto oggi previsto dal Codice del Consumo, l'atto di citazione deve essere notificato anche al **PM**, che deciderà se intervenire nel giudizio di ammissibilità. Per garantire idonea pubblicità alla procedura, l'atto di citazione dovrà inoltre essere pubblicato su un apposito portale del Ministero della giustizia.

Giudizio di ammissibilità dell'azione di classe

La decisione sull'ammissibilità dell'azione assume la forma dell'**ordinanza**. L'azione sarà dichiarata **inammissibile** - e la relativa ordinanza sarà pubblica, al pari della citazione originaria - **se**:

- manifestamente infondata. In questo caso l'attore può riproporre l'azione di classe in presenza di circostanze diverse o nuove ragioni di fatto o di diritto;
- carente del requisito dell'omogeneità dei diritti;
- l'attore versa in conflitto di interessi nei confronti del convenuto;
- proposta da associazioni o comitati non adeguatamente rappresentativi degli interessi fatti valere.

L'ordinanza di inammissibilità è reclamabile in Corte d'appello, che decide entro 40 giorni, e poi ricorribile in Cassazione. Se in sede di impugnazione l'azione di classe viene ammessa, il procedimento prosegue dinanzi alla sezione del tribunale originariamente adita. Il reclamo e il ricorso avverso le ordinanze ammissive non sospendono il procedimento davanti al tribunale.

L'**art. 840-quater c.p.c.** disciplina la concorrenza tra azioni di classe aventi il medesimo oggetto, prevedendo che quelle proposte dinanzi alla stessa autorità giudiziaria debbano essere riunite; se le domande sono presentate dinanzi a giudici diversi, prevale la competenza dell'autorità giudiziaria ove sia stato pubblicato *on line* il primo atto di citazione, con conseguente cancellazione dal ruolo della causa successivamente proposta. La decisione nel merito sull'azione di classe preclude la possibilità di proporre, in relazione ai medesimi fatti, altre azioni di classe, a meno che non intendano far valere diritti che non potevano essere fatti valere in precedenza.

Pluralità di azioni

Gli **articoli 840-quinquies e 840-sexies c.p.c.** disciplinano il procedimento per l'adesione all'azione di classe, che può avvenire in due distinti momenti:

- nella fase immediatamente **successiva all'ordinanza che ammette l'azione**. In questo caso, è lo stesso tribunale, nell'ordinanza di ammissibilità, a fissare un termine per l'adesione ed a definire i caratteri dei diritti individuali omogenei che consentono l'inserimento nella classe. Coloro che aderiscono in questa fase, pur non assumendo la qualità di parte, possono ricevere tutte le informazioni dalla cancelleria e possono, al venir meno delle parti, riassumere il procedimento;
- nella fase **successiva alla sentenza che definisce il giudizio**. Il tribunale, infatti, con la sentenza che accoglie l'azione provvede in ordine alle domande risarcitorie e restitutorie proposte dall'attore ed accerta la responsabilità del convenuto; al tempo stesso, però, definisce i caratteri dei diritti individuali omogenei che consentono l'inserimento nella classe, individua la documentazione che dovrà essere prodotta dagli aderenti (anche da coloro che hanno aderito in precedenza) e assegna un termine non superiore a **180 giorni** per l'adesione. Con la sentenza vengono inoltre nominati un giudice delegato, per gestire la procedura di adesione, e un **rappresentante comune degli aderenti** (che deve avere i requisiti per la nomina a curatore e può essere anche l'avvocato dell'attore). Viene inoltre fissato un importo che dovrà essere versato da ciascun aderente a titolo di **fondo spese**.

Adesione all'azione di classe

Le modalità di adesione sono indicate dal successivo **art. 840-septies c.p.c.** che delinea una procedura prevalentemente informatizzata che **non richiede l'assistenza del difensore**. La disposizione indica la documentazione e le informazioni da produrre, tra le quali si segnala in particolare la possibilità di produrre, attraverso l'allegazione al fascicolo informatico, dichiarazioni di terzi.

*Al primo comma, secondo periodo, occorre correggere il rinvio ivi presente (la domanda*

di cui al primo "periodo" e non "comma"). All'ultimo comma, occorre sostituire le parole "terzo e quarto comma" con le parole "terzo comma".

La fase successiva dell'azione di classe, nella quale **il giudice delegato accoglie le domande di adesione e condanna il convenuto al pagamento** delle somme dovute agli aderenti è disciplinata dall'**art. 840-octies c.p.c.**

Liquidazione delle somme agli aderenti

La disposizione prevede che, a seguito della presentazione delle domande di adesione, il convenuto abbia la possibilità di prendere posizione su ciascuna domanda (i fatti dedotti dall'aderente e non specificatamente contestati dal convenuto nei termini si hanno per non contestati); successivamente, il rappresentante comune degli aderenti predisponde un programma nel quale indica, per ciascun aderente, l'importo che il convenuto dovrà liquidare, chiedendo eventualmente al tribunale la nomina di esperti. Il giudice delegato decide quindi con **decreto** succintamente motivato sull'accoglimento, anche parziale, delle domande di adesione e condanna il convenuto al pagamento.

All'art. 840-octies, secondo comma, occorre precisare quale sia il termine di riferimento per la predisposizione del progetto dei diritti individuali omogenei, dal momento che al primo comma, cui viene fatto rinvio, sono citati due termini.

Il provvedimento del giudice è titolo esecutivo. Se il convenuto provvede spontaneamente al pagamento, versa le somme dovute in un conto corrente intestato alla procedura; spetterà al giudice ordinare il pagamento delle somme sulla base del piano di riparto predisposto dal rappresentante comune (**art. 840-duodecies c.p.c.**).

Occorrerebbe valutare l'opportunità di indicare un termine massimo per il deposito del piano di riparto e l'oggetto del ricorso che può essere proposto dal rappresentante comune, dal debitore e dall'avvocato.

Se il convenuto non adempie, anche la procedura di **esecuzione forzata** può essere esercitata **in forma collettiva** attraverso il rappresentante comune (ai sensi dell'**art. 840-terdecies c.p.c.**).

All'art. 840-terdecies, quarto comma, occorre valutare la congruità del richiamo del rinvio all'art. 840-novies, "secondo comma".

La procedura di adesione all'azione si chiude quando tutte le pretese sono soddisfatte, ovvero quando non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento, anche tenuto conto dei costi della procedura (**art. 840-quinquiesdecies c.p.c.**). In tal caso, gli aderenti riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte dei loro crediti non soddisfatta.

L'**articolo 840-novies c.p.c.** disciplina il compenso che, a seguito del decreto del giudice delegato, il convenuto deve corrispondere al **rappresentante comune degli aderenti e ai difensori dell'attore**. E' una sorta di **quota lite**, in quanto il compenso è una percentuale dell'importo complessivo che il convenuto dovrà pagare, calcolata in base al numero dei componenti la classe e in misura progressiva, secondo alcuni scaglioni. L'autorità giudiziaria può correggere gli automatismi derivanti dall'applicazione degli scaglioni in presenza di alcuni presupposti.

Compenso per il rappresentante comune

Gli **articoli 840-decies e 840-undecies c.p.c.** disciplinano le impugnazioni, rispettivamente, della sentenza che accoglie o rigetta l'azione di classe e del decreto che liquida le somme dovute agli aderenti all'azione. Nel primo caso, la proposta di legge consente agli aderenti all'azione di promuovere impugnazione della sentenza nell'inerzia delle parti; nel secondo caso, l'impugnazione assume le forme dell'opposizione, che non sospende però l'esecuzione del decreto.

Impugnazioni

L'aderente può proporre l'azione individuale a condizione che la domanda di adesione sia stata revocata prima che il decreto diventi definitivo.

L'**articolo 840-quaterdecies** disciplina gli accordi transattivi, prevedendo:

Transazioni

- che fino alla decisione nel merito della controversia, il tribunale può formulare una proposta di conciliazione alle parti. Se la proposta è accolta, viene comunicata a coloro che abbiano già aderito all'azione attraverso il portale telematico;
- che dopo la sentenza che accoglie l'azione, il rappresentante comune possa stipulare analogo accordo transattivo, comunicato agli aderenti. In questo caso spetta al giudice delegato valutare gli interessi degli aderenti ed eventualmente autorizzare il rappresentante comune a procedere alla transazione.

Infine, in chiusura del titolo del codice di procedura civile dedicato all'azione di classe, l'**art. 840-sexiesdecies c.p.c.** disciplina l'**azione inibitoria collettiva**, con la quale "chiunque abbia interesse" può chiedere al giudice di ordinare a imprese o enti gestori di

Azione inibitoria collettiva

servizi di pubblica utilità, la cessazione di un comportamento lesivo di un interesse giuridicamente rilevante imputabile a una pluralità di individui o enti. La disposizione, che supera l'azione inibitoria attualmente prevista dal codice del consumo (i cui articoli 139 e 140 vengono conseguentemente abrogati), incardina la competenza presso le sezioni specializzate per l'impresa e consente l'adesione all'azione collettiva nelle forme del precedente art. 840-*quinquies* (v. sopra). Il procedimento civile seguirà poi le forme ordinarie.

Il giudice può ordinare alla parte soccombente:

- la cessazione della condotta;
- l'adozione delle misure più opportune per eliminare gli effetti della condotta;
- previa istanza di parte, il pagamento di una penale in caso di ritardo nell'adempimento della sentenza (in base all'art. 614-bis c.p.c.);
- di dare diffusione al provvedimento, mediante utilizzo dei mezzi di comunicazione ritenuti più appropriati.

L'**articolo 1-bis** interviene sulle **disposizioni di attuazione del codice di procedura civile** introducendovi un apposito titolo - peraltro formato dal solo art. 196-bis - dedicato all'azione di classe. La disposizione disciplina le **comunicazioni** che devono essere effettuate dalla cancelleria della sezione specializzata e le attività che devono essere svolte dal portale dei servizi telematici del ministero della giustizia.

Comunicazioni  
(disp. att. c.p.c.)

L'**articolo 1-ter** modifica il TU in materia di documentazione amministrativa, per applicare le norme penali ivi previste anche alle attestazioni false rese nell'ambito della procedura di adesione all'azione di classe.

L'**articolo 1-quater** contiene la clausola di invarianza finanziaria.

L'**articolo 2** della proposta dispone in ordine all'**entrata in vigore della legge**, che viene **posticipata di 6 mesi** rispetto alla pubblicazione in Gazzetta, per consentire al Ministero della giustizia di adeguare i sistemi informativi al compimento delle attività processuali richieste dalla riforma.

Entrata in vigore  
differita e norma  
transitoria

Una specifica **norma transitoria** è dettata per i procedimenti che saranno già in corso al momento dell'entrata in vigore, ai quali continueranno ad applicarsi le previsioni degli articoli da 139 a 140-*bis* del Codice del consumo.

L'**articolo 3** abroga la disciplina dell'azione di classe attualmente contenuta nell'art. 140-*bis* del codice del consumo, unitamente alle procedure per la tutela inibitoria collettiva previste dagli articoli 139 e 140 dello stesso Codice.

Abrogazioni

## Relazioni allegare o richieste

La proposta di legge, di iniziativa parlamentare, è accompagnata dalla relazione illustrativa.

## Collegamento con lavori legislativi in corso

Si segnala che il disegno di legge del Governo [AC. 2953](#), che contiene alcune deleghe per la riforma del processo civile, all'articolo 1, comma 1, lett. a), attribuisce alla competenza delle nuove **sezioni specializzate per l'impresa e il mercato** (già c.d. tribunale delle imprese) la competenza per le azioni di classe a tutela dei consumatori, di cui all'art. 140-*bis* del Codice del consumo.

## Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La proposta di legge è riconducibile alle materie **ordinamento civile e giurisdizione e norme processuali**, attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'art. 117, secondo comma, lett. l), della Costituzione.

## Rispetto degli altri principi costituzionali

Il nuovo art. 840-*quinquies*, terzo comma, c.p.c. prevede che le spese per il consulente tecnico sono a carico del convenuto, indipendentemente dall'esito della causa.

La giurisprudenza costituzionale ha peraltro ritenuto che "l'ammontare delle spese processuali poste a carico degli utenti della giustizia, la sua ripartizione in voci corrispondenti ai momenti del processo e ai vari servizi richiesti costituiscono determinazioni

conseguenti a molteplici fattori di diversa natura, anche tecnica, e di varia incidenza, determinazioni spettanti al legislatore e che, al di fuori dell'ipotesi di palese irragionevolezza, non sono assoggettabili a censure di rango costituzionale" ([sentenza n. 162 del 1983](#)).